



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di concordato preventivo N. 4 / 2020

IL TRIBUNALE

IN PERSONA DEI SIG.RI MAGISTRATI

DOTT. LUIGI ACQUARONE	PRESIDENTE
DOTT. CRISTINA TABACCHI	GIUDICE
DOTT. EUGENIO TAGLIASACCHI	GIUDICE RELATORE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161 LF della Società Ferrua Ortofrutta di Ferrua R. e M. e C. sas, corrente in Cisano sul Neva (SV) Via Benessea n. 9;

Visto il Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 4.11.2020, con assegnazione del termine di 90 giorni per la presentazione del piano;

Vista la Relazione ex art. 173 LF depositata dal Commissario Giudiziale Dott. Botta;

Visto il Decreto del 8.2.2021 con cui il Tribunale ha fissato udienza ai sensi dell'art. 173 LF per il giorno 16.3.2021;

Vista la memoria del 16.3.2021 della società debitrice (depositata il giorno stesso dell'udienza ex art 173 LF, nonostante la fissazione sia avvenuta appunto con decreto del giorno 8.2.2021), in cui comunque la società si è limitata a contestare l'opzione per la procedura ex 173 LF in luogo, letteralmente, di quella "stabilita dai commi 2 e 3 LF";

Visto l'esito dell'udienza del 16.3.2021;

Rilevato che l'unica contestazione, di carattere processuale, è del tutto irrilevante oltre che infondata e che la società stessa non ha saputo fornire indicazione alcuna in merito alle diverse conseguenze che ne sarebbero derivate, a fronte del tenore letterale dell'art. 173 LF che stabilisce come "*Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente o messo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato*";



TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

Ritenuto che alla luce dei rilievi del Commissario Giudiziale formulati nella relazione dal medesimo depositata in data 1.2.2021 sussistano le condizioni per la revoca dell'ammissione considerando che:

- 1) vi sono stati pagamenti di crediti anteriori rispetto al ricorso ex art. 161 c. 6 LF;
- 2) non sono state depositate la situazione finanziaria aggiornata dell'impresa e la relazione informativa e esplicativa disposta nel Decreto di concessione termine;
- 3) Non sono stati nominati gli advisor finanziario e legale a seguito della rinuncia degli avv.ti Villa e Laureri, salva la costituzione di nuovo difensore intervenuta in data 1.2.2021, con richiesta di proroga del termine depositata soltanto due giorni prima della scadenza del termine per la presentazione del piano (cioè appunto in data 1.2.2021, con la scadenza fissata per il 3.2.2021), a fronte di un termine originario di giorni 90, trattandosi, peraltro, di richiesta del tutto priva dell'indicazione dei giustificati motivi richiesti dall'art. 161 LF;
- 4) il termine per la presentazione del piano e della proposta è scaduto senza che questi siano stati presentati.

Da tutto quanto precede risulta pacifico il compimento di atti in frode (consistenti in particolare nel pagamento di creditori anteriori all'ammissione del concordato) e comunque essendo decorso il termine per la presentazione del piano senza che questo sia stato depositato né che sia stata domandata una proroga del termine adeguatamente motivata non può che essere revocata l'ammissione.

P.Q.M.

REVOCA l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della Società Ferrua Ortofrutta di Ferrua R. e M. e C. sas

Savona, 18/3/2021

Il Presidente
Luigi Acquarone